

# **TI\_GERICHTE 52.2005.423 vom 5. Januar 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-01-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2005.423](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2005.423)

FR: TI\_GERICHTE 52.2005.423 du 5 janvier 2006

IT: TI\_GERICHTE 52.2005.423 del 5 gennaio 2006

## **Regeste**

Istanza di revisione

## **Erwägungen**

### **E. 1**

il 6 settembre 2005, ma soltanto il 12 di quel mese, come emerge in modo inequivocabile dai tabulati del servizio Track & Trace della Posta, accessibili a chiunque e da questi prodotti; che, in tali circostanze, la domanda di revisione, tempestivamente inoltrata da RI 1 e non contestata dalle controparti, va accolta, annullando la sentenza censurata; che, dato l'esito ed in assenza di resistenti, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, mentre le ripetibili sono poste a carico dello Stato. Per questi motivi, visti gli art. 3, 18, 28, 31, 35, 36 PAm; dichiara e pronuncia: 1. L'istanza è accolta. §. Di conseguenza:

#### **E. 1.1**

la sentenza 28 novembre 2005 del Tribunale cantonale amministrativo n. 52.2005.311 è annullata;

#### **E. 1.2**

il procedimento dipendente dal ricorso 22 settembre 2005, inoltrato da RI 1 contro la decisione 15 settembre 2005 con cui il municipio Acquarossa ha deliberato allo CO 1 i lavori di misurazione ufficiale, rinnovamento catastale e digitalizzazione provvisoria nel comune (lotto 1), è ripristinato nello stato in cui si trovava prima dell'emanazione del giudizio annullato. 2. Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà fr. 600.- all'istante a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.